

**RELAZIONE IN ESITO ALL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA
SULL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI DEGLI
IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, AVVIATA CON
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
22 NOVEMBRE 2007, N. 290/07**

20 febbraio 2008

1. Premessa

Nel corso del 2007, numerosi operatori e associazioni di settore hanno portato all'attenzione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) problemi e difficoltà incontrati in occasione di richieste di connessione alla rete di impianti di generazione di energia elettrica. La maggior parte dei casi segnalati riguarda la connessione alle reti di distribuzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il numero delle segnalazioni ha subito un consistente incremento negli ultimi mesi del 2007, giungendo a livelli tali da far ritenere necessario, all'Autorità, l'avvio di un'istruttoria conoscitiva.

Il 22 novembre 2007, con deliberazione n. 290/07, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sul servizio di connessione erogato dalle imprese distributrici agli impianti di generazione di energia elettrica, con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2. Il quadro normativo e le informazioni richieste

Il servizio di connessione alla rete degli impianti di generazione di energia elettrica è attualmente regolato da due provvedimenti dell'Autorità:

- a) per le connessioni alle reti elettriche a tensione superiore a 1 kV (reti AT e MT), dalla deliberazione n. 281/05;
- b) per le connessioni alle reti elettriche a tensione inferiore o uguale di 1 kV (reti BT), dalla deliberazione n. 89/07.

I due provvedimenti fissano sia le condizioni tecniche e procedurali, sia gli aspetti economici relativi al servizio di connessione.

Sulla base dei contenuti delle segnalazioni pervenute, l'Autorità ha deciso di articolare l'istruttoria conoscitiva su due aspetti:

- 1) i tempi di espletamento degli obblighi posti in capo alle imprese distributrici;
- 2) il contenuto delle soluzioni per la connessione,

entrambi disciplinati dalle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07, secondo quanto riportato in maniera più esaustiva nell'Appendice alla presente relazione.

A tal fine, è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità un comunicato che invitava tutti gli operatori a segnalare i problemi e le difficoltà riscontrate in relazione alle richieste di connessione di impianti di generazione alla rete elettrica.

Contestualmente, la Direzione Mercati dell'Autorità, su mandato conferito ai sensi della deliberazione n. 290/07, ha richiesto alcune informazioni direttamente alle imprese distributrici aventi bacino di utenza maggiore di 500.000 clienti: Enel Distribuzione S.p.A., Acea Distribuzione S.p.A., AEM Torino Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. e ASM Brescia S.p.A..

Con riferimento alle connessioni in BT (deliberazione n. 89/07) sono state richieste informazioni di dettaglio sul rispetto dei tempi per la consegna del preventivo e per la realizzazione della connessione, nonché sul numero degli indennizzi automatici riconosciuti nei casi di superamento dei termini temporali, previsti dal medesimo provvedimento, per l'espletamento delle suddette attività.

Con riferimento alle connessioni in MT e AT (deliberazione n. 281/05), oltre alle richieste relative al rispetto dei tempi per la realizzazione della connessione, sono stati approfonditi alcuni aspetti legati ai contenuti delle soluzioni tecniche per la connessione.

Infatti, alcune segnalazioni hanno portato all'attenzione dell'Autorità il ripetersi di un problema particolarmente importante e sentito da parte degli operatori, legato al diritto, che la vigente

normativa attribuisce alle imprese distributrici, di definire autonomamente la soluzione tecnica per la connessione, ed in particolare, il punto di connessione.

A tal proposito è importante sottolineare che le attuali disposizioni dell’Autorità, nell’assegnare al gestore di rete il diritto ad individuare la soluzione tecnica per la connessione e, in quest’ambito, anche il punto di connessione alla rete, sono comunque finalizzate a salvaguardare la razionalità e l’economicità della soluzione tecnica per la connessione, attraverso l’obbligo, posto in capo al gestore di rete, di elaborare la soluzione “minima”, ovvero “necessaria e sufficiente a soddisfare la richiesta”. In quest’ottica, il criterio di minimizzazione della soluzione per la connessione è da intendersi sia con riferimento alla dimensione e all’estensione delle nuove infrastrutture che, conseguentemente, all’entità dei costi di realizzazione delle stesse.

Dalle informazioni pervenute, sembrerebbe che alcune imprese distributrici disattendano le finalità sopra richiamate, proponendo ai produttori che richiedono la connessione soluzioni tecniche eccessivamente complesse e onerose, pur essendo possibile realizzare, nel rispetto dei requisiti per la sicurezza della rete, impianti per la connessione più ridotti e meno costosi.

Il suddetto fenomeno avrebbe comportato, in alcuni casi, alla rinuncia allo sviluppo di nuova capacità di generazione a causa dell’eccessiva onerosità delle opere di connessione dell’impianto alla rete.

Al fine di comprendere meglio quali procedure valutative siano utilizzate dalle imprese distributrici in occasione dell’elaborazione delle soluzioni tecniche di connessione, l’Autorità ha richiesto alle medesime imprese di fornire le suddette informazioni, ed in particolare, se, per la definizione del punto di connessione, esse tengano in considerazione:

- la priorità di utilizzo della linea elettrica esistente più vicina all’impianto da connettere;
- la minimizzazione delle infrastrutture da costruire, da parte del gestore di rete e del richiedente la connessione;
- nei casi in cui la connessione alla rete elettrica più vicina sia impedita per inadeguatezza della rete, le valutazioni per l’adeguamento della rete esistente al fine di consentire la connessione;
- il confronto tra i costi di adeguamento della rete e i costi di realizzazione delle infrastrutture per la connessione, al fine di minimizzare i costi complessivi;
- le eventuali criticità derivanti dalle procedure autorizzative in caso di impatto ambientale delle nuove infrastrutture.

3. Le informazioni acquisite

3.1 Informazioni acquisite da associazioni di settore e operatori attivi nella produzione di energia elettrica

L’associazione nazionale energia del vento (ANEV) ha segnalato le seguenti problematiche riscontrate dai propri associati:

- azione rallentata, da parte dei gestori di rete, nel fornire i documenti necessari al completamento dell’iter previsto dalla deliberazione n. 281/05, dilatando le tempistiche necessarie al rilascio della “Soluzione Tecnica Minima Generale” e della “Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio”;
- casi di soluzioni di connessione “improbabili”, caratterizzate da distanze di allaccio eccessive e poco convenienti nella realizzazione.

L'Associazione dei Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (APER) ha rilevato:

- comportamenti dilatori, ritardi sistematici e ingiustificati ostruzionismi;
- proposte di soluzioni per la connessione onerose e dimensionate in maniera esorbitante rispetto alla potenza degli impianti da connettere.

APER sottolinea come tali problemi si traducono in gravi pregiudizi economici a danno dei produttori.

L'Associazione italiana per la promozione della cogenerazione (COGENA) ha portato all'attenzione dell'Autorità i seguenti problemi:

- la mancanza di una procedura ufficiale con l'individuazione, da parte dell'impresa distributrice, di un "responsabile del procedimento" a cui fare riferimento;
- per le imprese articolate in unità organizzative territoriali, ciascuna unità periferica prevede procedure diverse per la consegna dei documenti tecnici e diverse interpretazioni delle regole e delle norme;
- in occasioni recenti, l'impresa distributrice ha smarrito i documenti inviati dal richiedente;
- in generale, richieste eccessivamente puntigliose che hanno come unico effetto il prolungarsi dei tempi per la connessione.

Altri operatori attivi nella produzione hanno esposto i seguenti problemi:

- spesso tra la data di consegna dei documenti all'impresa distributrice e la data in cui la documentazione viene protocollata (termine da cui è conteggiato il tempo per la consegna del preventivo) intercorrono molti giorni, durante i quali nessuna informazione viene fornita al richiedente;
- si riscontrano eccessive difficoltà per contattare il personale dell'impresa distributrice e per conoscere lo stato di avanzamento della propria pratica;
- nei casi in cui l'impresa distributrice metta a disposizione del pubblico un numero verde, il personale che risponde diretta i soggetti che richiedono informazioni per la connessione di impianti fotovoltaici verso proprie società collegate operanti nel campo dell'installazione di tali impianti.

Inoltre, sono state registrate 44 segnalazioni di ritardi nella messa a disposizione del preventivo e/o nella realizzazione della connessione. Per la messa a disposizione del preventivo si registrano ritardi anche di svariati mesi, mentre, considerando anche la realizzazione della connessione, si registrano ritardi finanche di alcuni anni.

3.2 Informazioni acquisite dalle imprese distributrici diverse da Enel Distribuzione S.p.A.

Dalle informazioni trasmesse dalle imprese distributrici Acea Distribuzione S.p.A., AEM Torino Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. e ASM Brescia S.p.A. non si sono rilevate particolari criticità. Peraltro, ciò trova conferma nel fatto che nessun operatore, né associazione, ha inviato segnalazioni di problemi riscontrati per la connessione di impianti alla rete delle suddette imprese distributrici.

3.3 Informazioni acquisite da Enel Distribuzione S.p.A.

Per quanto riguarda Enel Distribuzione S.p.A., vista anche l'estensione del territorio nazionale su cui tale società è concessionaria del servizio di distribuzione, sono state raccolte numerose segnalazioni di problemi, riepilogate nel seguito del presente paragrafo.

In merito ai tempi per la connessione degli impianti di generazione, sono stati richiesti e analizzati separatamente quelli relativi alle connessioni in media e alta tensione (disciplinati dalla deliberazione n. 281/05), da quelli relativi alle connessioni in bassa tensione (disciplinati dalla deliberazione n. 89/07).

Per quanto riguarda le connessioni in media e alta tensione, le regole vigenti prevedono la seguente procedura.

1. Il produttore invia la richiesta di connessione all'impresa distributrice.
2. Entro 20 giorni, l'impresa distributrice esamina la documentazione ricevuta e comunica al richiedente l'adeguatezza della medesima.
3. Per le richieste complete, l'impresa distributrice trasmette al produttore la c.d. Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), che contiene, tra l'altro, i tempi e i costi previsti per la connessione.
4. Se il produttore intende procedere secondo la soluzione proposta dall'impresa distributrice, è tenuto ad accettare formalmente la STMG.
5. L'impresa distributrice trasmette al produttore la c.d. Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD).
6. A fronte dell'accettazione della STMD da parte del produttore, la connessione deve essere completata entro i termini definiti dall'impresa distributrice.

Nella tabella 1 sono riportati i dati relativi alle richieste di connessione ricevute da Enel Distribuzione tra il 22 maggio 2006¹ e il 31 ottobre 2007 ed elaborate ai sensi della deliberazione n. 281/05.

Tabella 1

CONNESSIONI MT E AT

Periodo di monitoraggio: 22 maggio 2006-31 ottobre 2007

TUTTI GLI IMPIANTI				IMPIANTI RINNOVABILI			
RICHIESTE PERVENUTE	2.385			2010			RICHIESTE PERVENUTE
di cui complete	1.020			862			di cui complete
STMG inviate	614	60%	delle richieste complete	58%	501		STMG inviate
di cui in ritardo	236	38%	delle STMG inviate	41%	206	di cui in ritardo	
STMG accettate	348	57%	delle STMG inviate	53%	267		STMG accettate
STMD inviate	139	40%	delle STMG accettate	34%	90		STMD inviate
STMD accettate	126	91%	delle STMD inviate	90%	81		STMD accettate
IMPIANTI CONNESSI	54	43%	delle STMD accettate	37%	30		IMPIANTI CONNESSI
di cui in ritardo	8	15%	degli impianti connessi	23%	7	di cui in ritardo	
TEMPO MEDIO INVIO STMG	85 giorni			giorni	89	TEMPO MEDIO INVIO STMG	
TEMPO MEDIO CONNESSIONE	78 giorni			giorni	97	TEMPO MEDIO CONNESSIONE	

Per le connessioni di impianti alle reti elettriche in bassa tensione, la procedura prevede che, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di connessione, l'impresa distributrice trasmetta al richiedente il preventivo.

In caso di ritardo è previsto che l'impresa distributrice versi un indennizzo automatico una tantum di 60 euro a favore del richiedente.

Successivamente, i tempi per la realizzazione della connessione sono differenziati in relazione alla complessità dei lavori da effettuare²:

- per i c.d. "lavori semplici", entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di fine lavori;

¹ Data di entrata in vigore delle modalità e delle condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione previste dall'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05.

² Cfr. articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07.

- per i c.d. “lavori complessi”, entro 120 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di fine lavori.

Se i suddetti tempi non sono rispettati, l’impresa distributrice è tenuta a corrispondere al richiedente un altro indennizzo automatico, proporzionato al ritardo e all’entità del corrispettivo per la connessione.

Nella tabella 2 sono riportati i dati relativi alle richieste di connessione ricevute da Enel Distribuzione tra il 13 aprile 2007³ e il 31 ottobre 2007 e processate ai sensi della deliberazione n. 89/07.

Tabella 2

CONNESSIONI BT

Periodo di monitoraggio: 13 aprile 2007-31 ottobre 2007

TUTTI GLI IMPIANTI			
RICHIESTE PERVENUTE	4.521		
Preventivi trasmessi	4.025	89%	delle richieste pervenute
di cui in ritardo	857	21%	dei preventivi trasmessi
per i quali è stato corrisposto l'indennizzo	588	69%	dei preventivi in ritardo
Preventivi accettati	2518	63%	dei preventivi trasmessi
IMPIANTI CONNESSI	1621	64%	dei preventivi accettati
di cui in ritardo	144	9%	degli impianti connessi
per i quali è stato corrisposto l'indennizzo	53	37%	delle connessioni in ritardo

Con riferimento al secondo problema, relativo ai criteri utilizzati per la predisposizione della soluzione tecnica minima, Enel Distribuzione ha dichiarato quanto segue:

- la prima soluzione tecnica oggetto di valutazione è quella che comporta la connessione alla rete esistente in un punto prossimo all’ubicazione del punto da connettere indicato dal richiedente;
- la soluzione proposta è quella, tra le praticabili, che minimizza il costo complessivo degli interventi, tenuto conto delle infrastrutture da realizzare sia da parte del gestore di rete, sia del richiedente;
- nei casi in cui la connessione alla rete elettrica più vicina sia impedita per inadeguatezza della rete stessa ma sia tuttavia ipotizzabile tecnicamente un intervento di adeguamento della rete esistente la cui realizzazione sia compatibile con le esigenze di alimentazione dei clienti e, più in generale, di esercizio della rete, la scelta della soluzione tecnica minima è operata confrontando i costi della soluzione comprendente l’intervento di adeguamento con quelli delle altre soluzioni.

³ Data di entrata in vigore della deliberazione n. 89/07.

APPENDICE – Provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas di riferimento per la presente istruttoria conoscitiva

1) Allegato A alla delibera n. 281/05

- Articolo 5, comma 3: *«Il gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di connessione alle infrastrutture di reti elettriche propone al soggetto richiedente la connessione una soluzione tecnica minima per la connessione dell’impianto oggetto della richiesta conformemente alle modalità e alle condizioni contrattuali di cui all’articolo 3».*
- Articolo 14, comma 1: *« In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all’articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., il gestore di rete responsabile del ritardo versa al soggetto richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo di connessione e:*
 - a) *il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;*
 - b) *il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,5;*
 - c) *0,2 nel caso in cui il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione risulti maggiore di 0,5.».*

2) Allegato A alla delibera n. 89/07

- Articolo 4, comma 3: *«Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 20 giorni lavorativi».*
- Articolo 4, comma 8: *«Nel caso di:*
 - a) *lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;*
 - b) *lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 120 (centoventi) giorni lavorativi».*
- Articolo 9, comma 2: *«Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 4.3, l’impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione un indennizzo automatico pari a 60 euro».*
- Articolo 9, comma 3: *«Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 4.8, tenuto conto di quanto previsto dai commi 4.9, 4.10 e 4.11, l’impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al maggior valore tra l’1% del totale del corrispettivo di connessione determinato ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 7, ivi incluse le disposizioni di cui al comma 7.2, e 5 (cinque) euro per ogni giorno di ritardo della realizzazione della connessione, fino a un massimo di 180 (centottanta) giorni».*